



# COMUNE DI POVEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

**Oggetto:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2022

L'anno 2021, addì sedici del mese di dicembre alle ore 19.00 ed in via continuativa, nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Manzan Rino		X
2	Mucignato Andrea		X
3	Manzan Manuele	X	
4	Avoncelli Anita	X	
5	Collavo Nicola	X	
6	Borsato Luigi	X	
7	Conte Ellis	X	
8	Martignago Ennio	X	
9	Gasparetto Ivano	X	
10	Cavallin Lara		X
11	Canzian Mara	X	
12	Favretto Tamara	X	
13	Zago Livio	X	
		10	3

Assiste alla seduta il Sig. Candia Massimo, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manzan Manuele, nella sua qualità di Consigliere del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Vicesindaco dà la parola al consigliere Collavo che illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.

Non vi sono interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 1 - comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 - comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 504/1992, dell'articolo 1 - commi dal 161 al 169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**Dato atto** che l'articolo 1 - comma 744 della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 740 della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 dell'articolo 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Richiamato**, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'articolo 1 - comma 777 della Legge n. 160/2019;

**Richiamati** i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**Richiamato** l'articolo 1 - comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 757 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**Rimarcato** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 767 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di approvazione del prospetto delle aliquote non è ancora stato emanato, la disposizione che sancisce l'inidoneità a produrre effetti della delibera

priva del prospetto non si può che riferire al momento in cui il prospetto verrà reso disponibile e sino all'adozione del predetto decreto la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU avverrà mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'articolo 13 - comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote nella misura "base";

**Visto** l'articolo 1 - comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2022 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dell'imposta come specificato al punto 2 del deliberato;

Visti i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267:

- di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Slongo Omar: favorevole;
- di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato Slongo Omar: favorevole;

Vista l'attestazione di conformità a leggi, statuto e regolamenti da parte del Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, ai sensi dell'articolo 55 - comma 3, lettera c) dello Statuto comunale;

Visti gli articolo 16 e 17 dello Statuto relativi al quorum strutturale e funzionale per la validità delle sedute e delle deliberazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022, come segue:
  - 0,60** per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - 0,60** per cento per le unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - 1,00** per cento per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
  - 0,10** per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti Beni Merce);
  - 0,90** per cento aliquota standard per tutte le altre fattispecie non comprese nelle precedenti.

3. Per l'abitazione principale nonché per le relative pertinenze, dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'articolo 1 - comma 767 della Legge n. 160/2019.
5. Di provvedere, qualora venisse emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di approvazione del prospetto delle aliquote, a riapprovare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 e di trasmetterle al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia con le modalità previste dall'articolo 1 - comma 756 della Legge n. 160/2019.
6. Di demandare all'Ufficio preposto tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della presente delibera nonché la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale che i soggetti passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.
7. Di dichiarare, con separata votazione, favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare.

**IL PRESIDENTE**  
**Manzan Manuele**  
(Firma acquisita digitalmente )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Candia Massimo**  
( Firma acquisita digitalmente )

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che il presente verbale n. 47 del 16/12/2021 viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online ove rimarrà consultabile per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

**IL MESSO COMUNALE**  
( Firma acquisita digitalmente )

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è **divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, non essendo pervenute richieste di invio a controllo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( Firma acquisita digitalmente )